

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1957

(110<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Tutela del lavoro a domicilio » (1938)  
(D'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e  
Di Vittorio ed altri) (Approvato dalla Camera  
dei deputati) (Seguito della discussione e  
rinvio):

PRESIDENTE	Pag.	1591, 1592, 1594, 1599, 1600, 1601
ANGELINI		1097
BITOSSÌ	1593	1594, 1595, 1096, 1599, 1600
BOLOGNESI		1594, 1601
DE BOSIO		1594, 1598, 1600
GRAVA, relatore	1592, 1593,	1594, 1595
MANCINO		1598
MARINA	1594,	1596, 1599
MARIANI		1593, 1597
MOLÈ		1599, 1600
MONALDI		1601
NACUCCHI		1600
RISTORI		1598
VARALDO		1600
ZUGARO DE MATTEIS		1597

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Buglione, Fiore, Ragno e Saggio sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Nacucchi, Ristori, Marina e Molè.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

ZANE, ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio » (1938) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio e altri: « Tutela del lavoro a domicilio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, ieri la Commissione ha approvato gli articoli 8, 1, 2 e l'articolo 3 fino al punto 2) dell'ultimo comma incluso; perciò si dovrebbe, anzitutto, concludere la discussione sull'articolo 3. Ma se la Commissione è d'accordo, direi — data l'assenza del senatore Angelini, presentatore di un emendamento proprio sull'ultima parte dell'articolo 3, che ancora resta da discutere —

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

110ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

che si potrebbe per il momento passare oltre, naturalmente con riserva di tornare all'articolo 3 non appena sarà arrivato il senatore Angelini.

Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito. Passiamo all'esame dell'articolo 4, di cui do lettura:

#### Art. 4.

Gli imprenditori, la cui domanda di iscrizione al « Registro dei committenti lavoro a domicilio » sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale, fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti due emendamenti:

nel primo comma, alle parole: « Gli imprenditori » sostituire le altre: « I committenti e gli esecutori di lavoro a domicilio di cui all'articolo 3 »;

nel secondo comma, sopprimere le parole da « fatta eccezione » alla fine.

GRAVA, *relatore*. Il primo emendamento rimane soltanto per la sostituzione delle parole « Gli imprenditori » con le parole « I committenti »; il resto non ha più ragione di essere, in quanto per i committenti e per i lavoratori abbiamo approvato procedure rispettivamente diverse in merito all'iscrizione.

Mantengo invece la mia proposta di dire « committenti » anzichè « imprenditori », anche perchè il primo termine è usato in tutti gli altri articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. E l'emendamento al secondo comma?

GRAVA, *relatore*. La questione è piuttosto importante, e poichè mi pareva che i miei emendamenti fossero stati male interpretati mi ero proposto — al fine di ripersuadere me stesso delle buone ragioni di detti emendamenti, e nella speranza di persuadere anche i colleghi — di rispondere alle obiezioni con argomenti tratti dalla discussione che sul medesimo oggetto si era svolta alla Camera dei deputati.

Tuttavia, per economia di tempo, mi limiterò a citare soltanto la parte sostanziale di quegli argomenti.

Come i colleghi sanno, l'articolo 4 tratta del ricorso dei committenti avverso la reiezione della loro domanda di iscrizione da parte della Commissione provinciale, e il secondo comma in particolare stabilisce che il ricorso — qualora si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento che stiamo discutendo — sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale « fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3 ».

Ora la Camera dei deputati, di fronte a tale questione, si è fatta la seguente domanda, che anch'io mi sono posta dal punto di vista giuridico: « Che succederebbe se per ipotesi la Commissione centrale accogliesse il ricorso? ». Seconda domanda: « E se vi è una lavorazione in corso, che cosa succede degli operai che noi dobbiamo tutelare? ».

Inoltre — premesso che le decisioni, almeno secondo una prassi costante che vale anche per le sentenze esecutive, non vengono eseguite quando vi sia possibilità di appello, appunto per evitare le conseguenze di un'eventuale riforma — chi pagherebbe i danni agli operai rimasti sul lastrico, nel caso che il ricorso contro la decisione della Commissione provinciale venisse accolto dalla Commissione centrale?

Infine è da tener presente che il numero 2) dell'ultimo comma dell'articolo 3 non è forse meno importante degli altri due, che riguardano i casi per i quali è prevista l'eccezione.

Comunque, ripeto, a mio avviso non è possibile far eseguire immediatamente le deci-

sioni negative di una Commissione provinciale quando le decisioni stesse possono essere riformate, con evidente danno gravissimo per gli operai, che nel frattempo verrebbero lasciati sul lastrico.

BITOSSÌ. Desideravo consultare la relazione del senatore Grava, ma purtroppo non m'è riuscito di ritrovarla. Ad ogni modo, se ben ricordo, il senatore Grava aveva dichiarato « pollice verso » contro quelle aziende industriali che, sopprimendo la propria diretta attività, distribuiscono le macchine ai lavoratori, i quali continuano a lavorare per dette aziende; e il relatore aveva riconosciuto come tali situazioni fossero da condannare e quindi in ogni caso da impedire, per il loro « non senso » economico e sociale, veramente incomprensibile.

Ora, se non sbaglio, il punto 1) dell'ultimo comma dell'articolo 3 riguarda proprio quelle situazioni, e il senatore Grava vorrebbe che fossero escluse dall'eccezione prevista nell'articolo 4, secondo comma, per dare così al committente la possibilità di ricorrere contro le decisioni della Commissione provinciale...

GRAVA, *relatore*. Che c'entra la possibilità di ricorrere?

BITOSSÌ. E sì, perchè nel suo emendamento lei propone: « Nel secondo comma, sopprimere le parole da " fatta eccezione " alla fine ». Ora, questo « fatta eccezione » a chi si riferisce? A coloro evidentemente che « possono presentare ricorso ecc. ecc. ... fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3 »!

Invece lei vuol dare ai committenti, anche in questi casi, la possibilità di ricorrere...

GRAVA, *relatore*. Ma no! i committenti hanno sempre la possibilità di ricorrere!

BITOSSÌ. E allora rileggiamo tutto l'articolo 4, il quale dice: « Gli imprenditori... ». A proposito, apro una parentesi suggeritami dal primo emendamento del relatore: io credo che gli estensori del disegno di legge abbiano usato la parola « imprenditori » in luogo

di « committenti » per evitare una cacofonia, in quanto altrimenti si leggerebbe: « I committenti, la cui domanda di iscrizione al registro dei comittenti lavoro a domicilio... ».

Se la ragione è questa, non so se sia il caso di insistere nell'emendamento proposto.

Questo, comunque, poco m'importa, perchè tanto il disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati, e poi di nuovo dalla Camera al Senato, e un emendamento in più o in meno non ha proprio importanza.

L'articolo 4 recita dunque: « Gli imprenditori, la cui domanda di iscrizione al " Registro dei committenti lavoro a domicilio " sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

« Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale, fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3, ecc. ... ».

Ora lei, senatore Grava, vuole che non si sospenda la lavorazione in quei casi che costituiscono un vero delitto dal punto di vista economico e sociale, e contro i quali già lei aveva preso posizione; vuol favorire questi signori che lei stesso aveva condannati aspramente nella sua relazione, vuole in sostanza riconoscere a loro il diritto di continuare *sine die*.

Il senatore Grava è dunque ora in contrasto con se stesso.

D'altra parte, col secondo emendamento all'articolo 4, si farebbe riferimento a qualcosa di cui non abbiamo ancora discusso, cioè al punto 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3. Perciò, o riprendiamo la discussione sull'ultima parte dell'articolo 3 oppure dobbiamo accantonare anche l'emendamento del senatore Grava, in quanto non si può discutere facendo riferimento a qualcosa che non si sa se verrà modificata o se continuerà a sussistere.

MARIANI. Sono d'accordo col collega Bitossi. E circa la questione dei termini « im-

110ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

110ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

prenditore » e « committente » credo che la scelta sia caduta sul primo non soltanto per evitare una cacofonia, per una ragione cioè di semplice forma, bensì anche per ragioni sostanziali. Eliminando la parola « imprenditori » si verrebbe ad allargare la strada — che è già aperta — a quei famosi mediatori, veri e propri speculatori, contro i quali giustamente ha parlato il collega Angelini. Di conseguenza sono dell'avviso che debba rimanere il termine « imprenditori ».

**BITOSSÌ.** L'ultimo comma dell'articolo 2 è rimasto oppure è stato soppresso?

**GRAVA, relatore.** È rimasto, e il mio emendamento al primo comma dell'articolo 4 è determinato appunto anche dall'esistenza dell'ultimo comma dell'articolo 2.

**MARINA.** A mio avviso il termine « committenti » è più appropriato del termine « imprenditori », perchè quest'ultimo presuppone una più ampia dipendenza del lavoratore. Il committente invece, tecnicamente, è colui che dà a una persona un determinato lavoro, e il rapporto si risolve attraverso il pagamento del lavoro eseguito, senz'altri oneri per il committente, oltre quelli che verranno stabiliti dalla legge che stiamo esaminando.

Circa poi il secondo emendamento proposto dal senatore Grava, anch'io sono d'accordo sull'opportunità di sospenderne la discussione fino a quando non si sia arrivati a una decisione in merito all'ultima parte del precedente articolo 3.

**DE BOSIO.** Il termine « committenti » è più appropriato che quello di « imprenditori », per la semplice ragione che il lavoro a domicilio può essere commesso non soltanto da imprenditori, ma anche da privati.

Se io desidero affidare ad un lavoratore a domicilio la confezione di una decina di paia di calze lo posso fare, anche non essendo imprenditore.

D'altra parte, la denunciata cacofonia è facilmente eliminabile; basta modificare l'emendamento proposto dal relatore con la seguente frase: « I committenti, la cui domanda di iscrizione nel registro previsto dall'articolo 2... ».

**BOLOGNESI.** Sono costretto ad esprimere la sorpresa e l'amarezza determinate in me dalla discussione di questo disegno di legge, soprattutto perchè mi accorgo che il pensiero dei colleghi della maggioranza ha subito una strana metamorfosi: e invece di tutelare il lavoro a domicilio, ho davvero l'impressione che si arrivi a tutelare coloro che, in modo veramente brutale, opprimono i lavoratori a domicilio.

Secondo me, bisognerebbe tener conto del fatto che il presente disegno di legge è stato presentato in seguito ai risultati cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta sul lavoro nelle fabbriche...

*Voci.* Molto tempo prima!

**BOLOGNESI.** Qualcosa si è saputo prima ancora che il lavoro della Commissione fosse compiuto. Comunque, ricordo che nel corso della relazione esposta dal senatore Grava tutti, compresi i colleghi della maggioranza, espressero la decisione di voler particolarmente regolamentare quel lavoro concorrenziale, contro il quale furono dette parole abbastanza severe. Ma poi le cose sono cambiate, e soprattutto cambiano con questo emendamento proposto dal relatore all'articolo 4, poichè togliendo le eccezioni previste dal detto articolo, evidentemente si viene a dare piena libertà ai committenti — o imprenditori — di continuare nella loro attività, qualunque sia la situazione dei lavoratori a domicilio; e di conseguenza viene meno la decisione, già espressa anche dal relatore, di voler principalmente regolamentare il lavoro concorrenziale.

Lasciate perciò che io esprima il mio rammarico e la mia sorpresa, tanto più che il disegno di legge è stato malmenato in modo tale che non lo si riconosce più e ormai non si può dire se con esso si tutelino i lavoratori a domicilio o invece gli imprenditori.

Per le esposte ragioni voterò contro l'emendamento del senatore Grava.

**PRESIDENTE.** Dato che l'articolo 4 contiene un diretto riferimento a quella parte dell'articolo 3 che è rimasta in sospenso, ritengo impossibile proseguire nella presente discussione.

D'altra parte, come dissi, spero che possa sopraggiungere in tempo il senatore Angelini, il quale potrà così illustrare il suo emendamento all'ultimo punto dell'articolo 3.

Se i colleghi sono d'accordo, potremmo perciò soprassedere per un momento alla discussione dell'articolo 4.

*(Così rimane stabilito).*

Al punto 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3, il senatore Angelini ha presentato un emendamento col quale si propone di sostituire al testo della Camera il seguente: « 3) i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale o, in mancanza di esso, da pattuizioni fra le parti che comportino almeno le retribuzioni minime previste dagli accordi sindacali provinciali ».

Inoltre, come i colleghi ricorderanno, è stata proposta dal relatore la pura e semplice soppressione del punto 3).

GRAVA, *relatore*. Alla Commissione della Camera, l'onorevole Zaccagnini ebbe a rilevare che meglio sarebbe stato sopprimere questo punto 3), per le stesse ragioni che io esposi nella precedente seduta. E il compianto onorevole Di Vittorio presentò una proposta simile a quella del senatore Angelini, che però non fu accettata, come i colleghi possono leggere nei resoconti della XI Commissione della Camera dei deputati. Dico questo, per stabilire i precedenti della mia proposta di soppressione, anche perchè non si dica che si vuole peggiorare il disegno di legge in discussione.

BITOSSÌ. Vorrei pregare il senatore Grava di non continuare in queste citazioni, altrimenti la discussione diventa un battibecco antipatico e può portarmi ad esprimere giudizi che non ho nessuna intenzione di esprimere.

Ho qui un opuscolo della Confederazione nazionale della piccola industria ed ho alcuni documenti che la Confindustria ha dato al senatore Marina, in cui si sostiene la stessa tesi che sostiene il relatore. Dovrei pensare allora che il relatore presenti qui le tesi della Confindustria?

GRAVA, *relatore*. Lei sa che non è così!

BITOSSÌ. Perciò non me lo faccia dire. A me non importa quello che è stato detto, nella discussione alla Camera dei deputati, e quello che hanno sostenuto i vari deputati di mia parte o di parte avversa. Come potrà avere notato, molte volte ho sostenuto tesi diverse dalle posizioni assunte da colleghi di mia parte alla Camera dei deputati, oppure tesi intermedie, perchè anch'io ho il mio modo di pensare ed ho la responsabilità di esaminare, freddamente, se vuole, ma con cognizione, i problemi che interessano i lavoratori, in misura eguale a quella dei miei colleghi, organizzatori sindacali o no, della Camera dei deputati.

Non voglio fare polemiche. Vi sono delle coincidenze — chi lo nega? —, ma lei non deve porle sul terreno polemico, altrimenti anch'io sarò costretto a farlo, a citarle i documenti delle organizzazioni padronali, le cui tesi disgraziatamente coincidono con quello che sostiene lei. Questa è una questione che mi preoccupa e mi induce a dire che, mentre comprendo il senatore Marina, non riesco a comprendere alcuni atteggiamenti di parlamentari di altre parti politiche.

Come ebbi a dire ieri, torno a ripetere che desidererei che tutto l'articolo 3 rimanesse quale era, e perciò prego il senatore Angelini di voler ritirare il suo emendamento, anche in considerazione che le pattuizioni fra le parti sono pericolose e creano situazioni difficili, in un ambiente quale è quello in cui si svolge il lavoro a domicilio, dove è appunto il bisogno estremo ad imporre questo genere di lavoro.

Comprendereste altrimenti voi quale motivo possa esservi perchè una madre di famiglia, che deve accudire alle faccende domestiche ed ai figli, dopo avere compiuto il lavoro di casa quotidiano (il quale, checchè se ne dica, non è lieve), si dedichi al lavoro a domicilio, se non vi fosse l'assoluta necessità di arrotondare il magro stipendio che il marito, ed eventualmente i figli, portano, e far quadrare il bilancio della famiglia?

Che le pattuizioni fra le parti siano pericolose ve lo dimostra anche una lettera inviata dai committenti di lavoro a domicilio di Castelfiorentino, che porta le firme di 13 ditte committenti di confezioni di camicie, vestiti, mutande, ecc. La lettera è indirizzata al sin-

daco di Castelfiorentino, alla Camera del lavoro, alla C.I.S.L., al comandante della Stazione dei carabinieri e dice: « I confezionisti di Castelfiorentino, di comune accordo con tutte le lavoranti interpellate, hanno deciso di rendere pubbliche le difficili condizioni di lavoro in cui vengono a trovarsi oggi le loro aziende. Infatti, nelle zone limitrofe, confezionisti a noi affini continuano a pagare, in particolare alle lavoranti a domicilio, circa metà tariffa delle nostre, per cui non riusciamo a comprendere il disinteressamento della Camera del lavoro e della C.I.S.L., più volte da vario tempo avvertite ».

I confezionisti cioè rimproverano le organizzazioni sindacali...

MARINA. Fanno bene.

BITOSSÌ. E lei lo vuol togliere questo articolo? Lei, ogni tanto, si ricorda di quello che è, cioè un industriale onesto.

La lettera continua: « Per conseguenza di quanto sopra esortiamo tutti a collaborare — lavoranti, Camera del lavoro e C.I.S.L. — onde porre fine definitivamente a questa ingiustizia che danneggia l'economia della zona, riducendo continuamente il lavoro alle nostre operaie ed a noi, senza nessuna possibilità di difenderci dalla concorrenza di prezzi che quelle ditte attuano verso la nostra clientela. Questo stato di cose è veramente grave ed umiliante per il nostro paese, che ha creato questo nuovo genere di confezioni.

Pertanto, dopo l'ultimo generale avvertimento, se i confezionisti delle zone limitrofe, entro il 30 dicembre 1957, non avranno a retribuire la loro mano d'opera con le nostre tariffe, noi sottoscritti di Castelfiorentino, a tutela della continuità di lavoro delle nostre aziende, dovremo forzatamente, contro la nostra volontà, adeguarci alle misere ingiuste paghe che in quella zona si corrispondono ».

Dovranno cioè ridurre del cinquanta per cento le tariffe, che fino a questo momento hanno praticate.

Anche per tale ragione, esaminate, amici, la questione con un certo senso di obiettività. Noi stiamo occupandoci di un settore molto delicato, diverso da tutti gli altri.

Ci troviamo di fronte ad attività che si esplicano in migliaia e migliaia di case, senza che nessun controllo sia possibile, dove la miseria è più grave, dove maggiormente è sentita la necessità di lavorare.

Quindi, vi invito e vi prego con tutto il calore possibile di non sopprimere il punto 3); ed invito ancora una volta il collega Angelini a ritirare il suo emendamento perchè, mantenendolo, potrebbe contribuire a creare situazioni difficili.

MARINA. Debbo dire che non esamino le leggi nel modo che può pensare il collega Bitossi.

Appartengo alla Confindustria, di cui sono presidente di settore; e sarebbe ridicolo che nascondessi questa qualifica a cui tengo moltissimo. Sono stato sempre un imprenditore, ossia un creatore di lavoro; e quando ricevo note e studi dall'ufficio sindacale della Confindustria, le ricevo a mio uso e consumo, per illuminarmi sui vari problemi trattati. Non è vero che l'imprenditore serio ed onesto, e che voglia far procedere il lavoro, abbia interesse ad avere le leggi a suo favore. L'interessante è che le maestranze lavorino, per il benessere generale. Viceversa, coloro che agiscono come quelli che il collega Bitossi ha denunciati, non li approvo affatto. Siete voi, organizzatori sindacali, che dovete operare, e non sapete operare, nei confronti di quelle tali situazioni, che esistono in Italia. Mancando il sindacato unico obbligatorio, non vi è più sugli imprenditori dei lavoranti a domicilio quella possibilità di controllo che c'era una volta, per cui qualunque imprenditore era soggetto alle norme dei contratti collettivi. Questo ora non esiste più, ed è cosa che ho deprecata e depreco.

Dopo tale premessa, debbo dire che ho esaminato questo punto dell'articolo 3, il quale, così redatto, non mi soddisfa. Il lavoro a domicilio si estende attraverso una gamma enorme di manifestazioni, di cui, come è noto, soltanto pochissime sono regolate da un accordo sindacale; cercando di disciplinarle attraverso questa disposizione, non si raggiunge lo scopo. Perciò vale meglio sopprimerlo, lasciando le cose come stanno, nel senso che si deve arri-

vare, attraverso la stessa applicazione della legge, alla tutela necessaria per tutti i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro.

Questo è il mio giudizio; ecco perchè propongo la soppressione del punto 3), convinto di fare cosa utile per coloro a cui verrà applicata la legge.

**MARIANI.** In certi settori le organizzazioni sindacali sono, per necessità, pressochè inoperanti. Ma perchè discutiamo qui la situazione dei portieri? Perchè si tratta di una categoria che non ha possibilità di difesa sindacale. Se avesse queste possibilità, non saremmo costretti a stare qui a discutere. Dobbiamo farlo in quanto la categoria stessa non è in grado di esplicare una efficiente autotutela.

La stessa cosa si può dire per i lavoratori a domicilio. Sappiamo tutti che cosa sono le pattuizioni dirette. L'imprenditore, o il mediatore, chiama le donne una per volta e dice loro: questo è il prezzo, altrimenti non c'è nulla da fare. Senza contare che, quando il prezzo è stato stabilito, molte di queste donne, al momento di consegnare il lavoro, subiscono anche le falcidie. La confezione di una camicia si paga, a volte, trenta lire! Queste povere lavoranti non sono tutelate.

Si dice che il punto 3) dell'articolo 3 non raggiunge lo scopo. Lo comprendo, ma se non altro, tende a raggiungere questo scopo in casi simili a quello cui alludeva il collega Bitossi. Questa norma facilita il compito dell'organizzazione sindacale, la quale potrà anche intervenire affinché non si abbiano ad applicare tariffe immorali. La soppressione del punto 3) darebbe origine ad altre lamentele, farebbe continuare la situazione attuale; e noi non tutelaremmo il lavoro a domicilio.

Per queste ragioni, il punto 3), a nostro avviso, va mantenuto tale quale è.

**ANGELINI.** Io presentai l'emendamento al punto 3) dell'articolo 3 prima che la Commissione approvasse le modificazioni all'articolo 8 e, successivamente, la soppressione del quinto comma dello stesso articolo 3.

Con l'emendamento Marina al terzo comma dell'articolo 8 noi abbiamo lasciato piena

facoltà agli imprenditori di scegliersi i lavoratori a domicilio.

Ai committenti si è lasciata una tale facoltà; mentre poi si è votata la soppressione del quinto comma dell'articolo 3, che dava facoltà ad una Commissione, nella quale erano rappresentati anche i datori di lavoro, di accertare, nei committenti, le garanzie di osservanza delle norme legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio. La Commissione ha usato quindi due pesi e due misure differenti.

Viene fatto di chiedersi, per conseguenza, come questa legge, dopo simili decisioni, possa intitolarsi « Tutela del lavoro a domicilio ». Ed ora siamo al punto 3) dell'articolo 3, col quale s'intende almeno dettare una norma, che garantisca a questi lavoratori i minimi contrattuali.

Secondo il mio emendamento, si consente di fare riferimento anche alle pattuizioni che, però, non dovranno mai scendere al di sotto delle retribuzioni minime previste dagli accordi provinciali.

Tuttavia, essendosi apportate due sostanziali modificazioni alla tutela del lavoro a domicilio, non mi sento più di mantenere l'emendamento. Lo ritiro e sostengo l'approvazione del punto 3) dell'articolo 3 così come è stato formulato dall'altro ramo del Parlamento.

Debbo dichiarare che se, dopo le modificazioni apportate ieri, non venisse approvato questo punto 3), sarebbe perfettamente inutile continuare la discussione del presente disegno di legge, perchè non solo non avremmo tutelato il lavoro a domicilio, ma anzi finiremmo per tutelare il sopruso padronale, che appunto la legge deve combattere.

**ZUGARO DE MATTEIS.** Sono favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

Qui si parla di accordi sindacali. Tutti gli accordi sindacali constano di due parti: una normativa e un'altra che attiene particolarmente al trattamento economico.

Ora, sia la parte normativa che quella che attiene al trattamento economico sono contemplate nei successivi articoli 6, 7 e 10. Non mi sembra, perciò, opportuno inserire col pun-

to 3) una clausola che attiene ad un contegno futuro incerto, ignoto dei committenti. Se il committente di lavoro non rispetterà le norme contenute negli articoli succitati, esso sarà soggetto a sanzioni.

Per questi motivi ritengo necessaria la soppressione del punto 3)

**RISTORI.** Sono contrario all'emendamento soppressivo del punto 3), per motivi evidenti.

Nella mia zona, l'Empolese, il lavoro di confezione impiega diverse migliaia di lavoratori a domicilio. Solamente le più qualificate fra loro sono munite di libretto di lavoro e godono delle assicurazioni sociali.

Ho avuto contatti coi committenti di lavoro a domicilio, ed alcuni, che sono da considerarsi i più osservanti delle norme legislative, mi hanno riferito che si trovano in difficoltà ad adempiere ai loro doveri verso le lavoranti a domicilio, per la concorrenza di altri confezionisti più spregiudicati, che non assolvono al dovere di legittimare l'attività a domicilio del lavoratore a mezzo del libretto di lavoro.

Quanto, poi, al guadagno di queste confezioniste, esso è da considerarsi abbastanza soddisfacente in confronto a quello che è percepito da lavoratori che si dedicano ad altra specie di lavoro a domicilio. Ma queste confezioniste, che, tra l'altro, debbono acquistare la macchina in proprio, sono costrette a lavorare fino a notte inoltrata, per poter realizzare una somma che serve, in definitiva, ad arrotondare il magro bilancio familiare.

Perciò, almeno per la mia zona, il problema della regolamentazione assume un'importanza notevole. C'è una viva attesa, da parte della categoria interessata, per l'approvazione di questo disegno di legge. Si teme però che esso sia modificato nella sostanza.

Quando il collega Angelini afferma (e la stessa cosa è stata, del resto, affermata anche da colleghi di questa parte) che questa legge, anziché tutelare il lavoro a domicilio, rischia di arrivare addirittura a tutelare i soprusi dei committenti di lavoro, è logico che noi ci dichiariamo contrari all'approvazione di modificazioni che portano ad una revisione sostanziale della legge medesima.

Il collega Marina si duole che non ci sia in Italia l'obbligo dell'iscrizione alle organizzazioni sindacali da parte sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Io penso che l'obbligatorietà può essere considerata giusta per l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, ma non per l'iscrizione.

D'altra parte i datori di lavoro aderiscono quasi tutti alle loro organizzazioni unitarie, mentre nel movimento operaio, purtroppo, vi è una divisione in quattro organizzazioni sindacali. Pertanto, se si considera questa posizione di privilegio e di forza del padronato nei confronti del movimento operaio, si deve ammettere che noi, come legislatori, siamo tenuti a tutelare i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.

Io ritengo che si debba senz'altro respingere l'emendamento soppressivo del punto 3) dell'ultimo comma dell'articolo, e lasciare inalterato il testo pervenutoci dalla Camera.

**MANCINO.** Ho chiesto la parola, non perché spero che i colleghi della maggioranza si convinceranno delle tesi che illustrerò (poiché il loro atteggiamento è ormai palese), ma per rilevare alcune incongruenze nelle affermazioni fatte dal senatore Marina.

La base delle dichiarazioni del senatore Marina è questa. Attualmente, tra la maggioranza dei lavoratori a domicilio e dei datori di lavoro non esiste nemmeno una pattuizione. Di conseguenza, a che serve questo punto 3)? Esso non raggiungerebbe nessuno scopo e non porterebbe alcun beneficio. Quindi sopprimiamolo e lasciamo le cose come stanno.

Ora, mi richiamo al contenuto del medesimo punto 3). Esso dice che saranno respinte le domande degli imprenditori quando i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale. Si mette, anzi, una condizione. Se si raggiunge l'accordo, la domanda di iscrizione sarà accettata. Perché, quindi, non si raggiungerebbe lo scopo? A me sembra che con questo punto 3) si raggiungano, non uno, ma due scopi. Anzitutto quello di creare una pattuizione che non esiste, il che non è poco; in secondo luogo quello importantissimo di tutelare il lavoro a domicilio. Di conseguenza, approvando la soppressione di questo punto 3) si svuoterebbe la legge di una parte del suo contenuto.



DE BOSIO. Rinuncio alla parola, perchè l'argomento è stato già chiarito.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Grava.

*(Dopo prova e controprova, si constata esservi parità di voti. Vivaci proteste dal centro e dalla destra).*

Io debbo constatare quello che ho visto con i miei occhi!

MOLE. Io sono un Vice Presidente del Senato, e se mi si sospettasse di fare qualcosa che non sia conforme al Regolamento, mi sentirei diminuito.

Voglio precisare una cosa che mi riguarda personalmente. Io ero seduto in questa aula. Apprendo dal Presidente che devono parlare il senatore Mancino e il senatore De Bosio. Viene il commesso a dirmi che il Segretario generale desidera parlarci al telefono. Mi allontanano un momento nel corridoio. Il Segretario generale mi chiede se questa sera posso presiedere la seduta. Rispondo di sì. Mentre rispondo, il commesso viene a dirmi che in quest'aula si sta svolgendo la votazione. Entro mentre i colleghi della mia parte stanno ancora con le mani alzate, e mi si dice che il mio voto non può essere ritenuto valido.

Ho assistito alla discussione e, solo perchè mi sono allontanato un momento per ragioni di ufficio, si vorrebbe rifiutare di farmi partecipare alla votazione. Domando al Presidente di questa Commissione se, secondo le buone regole parlamentari, questo può essere ammesso. Io devo tutelare me stesso, quando mi si sospetta di agire contro le regole!

PRESIDENTE. Io stavo dicendo che dovevo dare atto di una situazione, che ho vista con i miei occhi.

Ho messo in votazione l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Grava. Si è proceduto alla votazione per alzata e seduta. Mentre si faceva la controprova, il senatore Molè è entrato nell'aula e ha partecipato alla controprova.

Devo considerare che la votazione si svolge in una unicità di tempo, che comprende la prova e la controprova. In realtà il senatore Molè ha partecipato alla seconda fase della votazione.

Domando se vi sono precedenti, nell'esperienza del senatore Molè, che ci aiutino a risolvere un caso quale è quello che io ho constatato coi miei occhi.

MARINA. Il Presidente aveva già annotato il numero di coloro che votavano contro e stava dichiarando che l'emendamento era approvato.

PRESIDENTE. Mi dispiace di dover dire al senatore Marina che le cose stanno come ho detto e non posso ammettere che mi si smentisca.

BITOSSI. Enequivamente il Presidente ha contato il numero di 10 favorevoli all'emendamento dopo l'alzata di mano dei colleghi dell'altra parte; poi ha effettuato la controprova. Ha contato fino a 9 e poi si è fermato. Nel momento in cui è arrivato al numero 9, il senatore Molè ha varcato la soglia e io ho detto: 10! Questo ha causato la confusione. Ma la votazione era ancora in corso e il senatore Molè era nell'aula quando la controprova si stava ancora effettuando.

Debbo ricordare che ciò che è avvenuto qui succede ogni giorno in Assemblea, quando si fanno le votazioni e le porte rimangono aperte e si continua a contare fino a quando il Presidente non ha proclamato il risultato. Qui il Presidente non aveva ancora detto se l'emendamento era approvato o no, quindi il voto del senatore Molè è da considerarsi valido a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Io mi sono voluto riferire ai precedenti dei quali il senatore Molè, quale Vice Presidente del Senato, è il più autorevole esperto.

Le nostre votazioni si svolgono, purtroppo, in questo modo anche in Aula: mentre si vota, si vedono spuntare a sinistra, a destra e al centro senatori che alzano la mano.

Per questo ritengo che noi, qui, non possiamo adottare una regola diversa

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)110<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

MOLE. Sono pronto a chiedere scusa della mia reazione infrenabile e un po' vivace.

In Aula, per ovviare a questi incresciosi incidenti, si era stabilito, in un primo momento, di chiudere le porte durante le votazioni, ma poi si rinunciò ad attuare questa disposizione.

DE BOSIO. Ma qualche volta venne attuata.

MOLE. Sì, nel 1948, durante una seduta che io presiedevo; ma subito dopo si disse che non era consentito dal Regolamento. Si aggiungeva che, in un'Assemblea legislativa, se c'erano dei senatori che intendevano esprimere un parere favorevole o contrario, non era elegante che si chiudessero le porte, e si impedisse loro di prendere posizione, prima — naturalmente — della proclamazione del risultato.

Lo ripeto: io chiedo scusa alla Commissione, ma avevo sentito dire dal Presidente che, dopo il senatore Mancino, avrebbe parlato il senatore De Bosio. Mentre ero nel corridoio, sentivo il senatore Mancino parlare, e se avessi immaginato che il senatore De Bosio avrebbe rinunciato a parlare, avrei chiesto al Segretario generale di rinviare la telefonata.

In ogni modo, decida il Presidente quello che crede. Io ho espresso il mio pensiero e ritengo che sia giusto.

PRESIDENTE. Io ho constatato che il senatore Molè ha partecipato alla votazione in un modo che è costantemente usato anche in Aula. Inoltre il senatore Molè ha assistito alla discussione fino a pochi istanti prima della votazione. Quindi ritengo che il suo voto non possa essere contestato. Pertanto *l'emendamento soppressivo non è approvato*.

L'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Angelini è stato ritirato. Perciò metto in votazione il testo del punto 3) trasmesso dalla Camera dei deputati.

*(Dopo prova e controprova, essendovi parità di voti, non è approvato).*

Le due votazioni ora avvenute hanno determinato una situazione insolita.

Non sono stati approvati, nè l'emendamento soppressivo del punto 3) nè il punto 3) nel testo pervenutoci dalla Camera.

Poichè tale situazione merita di essere considerata e meditata, propongo di sospendere la seduta per qualche minuto.

NACUCCI. Vorrei esprimere il mio pensiero, anche se sono da considerare, come il senatore Molè, un integratore della Commissione. Vorrei rilevare che la situazione che si è creata è delicata e, al tempo stesso, incresciosa.

Sospendendo la seduta, come ha proposto il Presidente, si potrebbe forse trovare una formula di accordo sul punto 3), che è la causa di tante controversie.

BIFOSSI. Signor Presidente, vorrei fare un rinevo sulla seconda votazione svoltasi.

L'articolo 84 del Regolamento dispone che in caso di parità di voti, la proposta che è stata messa in votazione, s'intende come non approvata.

È pacifico che, se la seconda volta si mette in votazione il contrario della prima, si viene ad annullare la prima decisione.

Secondo me, l'onorevole Presidente non doveva mettere in votazione il testo della Camera, in quanto, non essendo stato approvato l'emendamento soppressivo, era implicito e logico che fosse approvato il testo stesso. *(Interruzioni e proteste).*

Voi dite di no ed io dico di sì. Provatemi il contrario.

VARALDO. Bisogna vedere.

BITOSSI. Sentite, amici, io ho una voce forte; voi potete strillare ed io strillo più di voi. Voi dovete dimostrare in base al Regolamento che quanto io dico non è esatto.

Un fatto del genere non si è mai verificato, perchè quando l'opposizione ha perso ha saputo perdere, mentre voi non volete perdere. Questa è la realtà, perchè si presuppone che quando uno ha presentato un emendamento che non è stato accettato rinunci a mantenere sino in fondo la sua posizione ed accetti quella che è stata la volontà della maggioranza. Questo, almeno, è presupposto del Regolamento.

PRESIDENTE. Vorrei dire al senatore Bitossi che le due votazioni svoltesi avevano oggetti diversi. La prima votazione ha avuto

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

110ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

luogo sulla proposta di soppressione del punto 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3. Il voto ha dato il risultato che tutti sapete. La votazione successiva riguardava il testo del punto 3) quale era stato approvato dalla Camera. Anche questa votazione ha dato il risultato negativo che conoscete. Ora la Commissione, se crede, potrà riempire con un'altra disposizione il vuoto che è rimasto alla fine dell'articolo 3.

Per consentire un esame più accurato della questione, sospendo la seduta per un quarto d'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,30).*

MONALDI. Faccio la proposta formale che la discussione sia rinviata alla prossima seduta.

BOLOGNESI. Non sono d'accordo sul rinvio.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta, presentata dal senatore Monaldi, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

*(È approvata).*

*La seduta termina alle ore 11,35.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.